

La BOLLENTE

Giornale Amministrativo, Politico, Letterario

DELLA CITTÀ E CIRCONDARIO D'ACQUI

ESCE AL GIOVEDÌ D'OGNI SETTIMANA

IN NUMERO
CENT. 5

ARRETRATO
CENT. 10.

DIREZIONE ed AMMINISTRAZIONE presso lo Stabilimento Tipo - Litografico ALFONSO TIRELLI - ACQUI.

Le corrispondenze non firmate sono respinte come pure le lettere non affrancate. Non si restituiscono i manoscritti ancorché non pubblicati.

Per abbonarsi mandare anticipatamente:

Lire 1. per tre mesi
2 per sei mesi
3 per un anno

all'Amministrazione del Giornale

Inserzioni in quarta pagina cent. 25 per linea o spazio corrispondente - In terza pagina dopo la firma del Gerente Cent. 10 - Nel corpo del giornale L. Ringraziamenti Necrologici L. - Necrologie L. 1 la linea.

Le inserzioni si ricevono presso la Drogheria CARLO GAMONDI, Corso Bagni, Casa Pistarino

PAGAMENTO ANTICIPATO

LA MUNICIPALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Poichè il pubblico difficilmente legge i dettagli della discussione dei particolari di una legge, non riuscirà inutile l'esposizione sommaria di ciò che sarà domani l'applicazione della municipalizzazione dei pubblici servizi.

La prima cosa da rilevarsi è che essa non è obbligatoria, ma facoltativa. La legge non impone già la municipalizzazione; bensì la lascia libera per quei Comuni che la volessero introdurre.

La *facoltatività*, chiamiamola così, si rispecchia anche nei servizi. Infatti l'articolo 1° non indica in modo tassativo quali siano i soli servizi municipalizzabili, ma ne enumera, in modo dimostrativo, a modo di esemplificazione, diciotto, lasciando al Governo ed alla autorità tutoria di definire volta per volta, anche oltre quel numero, i servizi che fossero localmente municipalizzabili.

Tale elenco, dimostrativo, è il seguente:

1. Costruzione di acquedotti o fontane e distribuzione di acqua potabile;
2. impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata;
3. costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti;
4. costruzione ed esercizio di tramvia a trazione animale o meccanica;
5. costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale;
6. impianto ed esercizio di farmacie;
7. nettezza pubblica e sgombramento di immondizie dalle case;
8. trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali;

9. costruzione ed esercizio di molini e di forni normali;

10. costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa;

11. costruzione ed esercizio di mercati pubblici anche con diritto di privativa;

12. costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici;

13. fabbrica e vendita del ghiaccio;

14. costruzione ed esercizio di asili notturni;

15. impianto ed esercizio di omnibus automobili, ed ogni altro simile mezzo diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni;

16. produzione e distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi;

17. pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti di pubblica utilità;

18. essicatori di granturco e relativi depositi;

19. stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.

Il fulcro della nuova legge consiste nella creazione di un nuovo tipo di aziende municipalizzate, le quali in parte sono autonome ed in parte dipendenti dal Comune.

Il Consiglio Comunale nomina la Commissione amministrativa e il direttore del servizio; approva i bilanci ed i conti. Il modo con cui rendere compatibile, con la tutela del Consiglio, la libertà dell'amministrazione, la speditezza degli affari industriali e commerciali, la garanzia per la bontà del servizio e gli interessi cittadini è disciplinato nel testo definitivo della legge.

Quanto al metodo, per l'applicazione della municipalizzazione ad un determinato servizio, è diviso in parecchi gradi.

Il Consiglio Comunale fa la proposta; poi dà il proprio parere la Giunta Provinciale amministrativa;

riferisce poscia, in merito, una Commissione reale, costituita in Roma presso il Ministero dell'Interno; finalmente il voto definitivo viene dato dalla massa del corpo elettorale col *referendum*.

Una modificazione portata, nella discussione parlamentare, alla nuova legge permette di assumere *in economia*, senza bisogno di azienda speciale, i servizi di minore importanza.

La parte più importante e difficile della nuova legge è quella riferibile ai *riscatti*. Con essa si dà modo di riscattare i vecchi servizi, semprechè i Comuni lo vogliano, dando, mancomale, ai concessionarii una equa indennità.

Il criterio dell'indennità poggia sopra tre elementi, e questi sono stati così definiti:

a) valore industriale dell'impianto o del relativo materiale mobile ed immobile tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale medesimo, ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale allo spirare della concessione medesima.

b) anticipazioni o sussidii dati dai Comuni, nonchè importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionarii e premi eventualmente pagati ai Comuni concedenti sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente.

c) profitto che al concessionario venne a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante an-

nualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purchè un tale numero di anni non superi mai quello di venti.

L'importo di tali annualità si calcola sulla media dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio, tolti dal medesimo l'anno di maggiore e di minore profitto e depurato dell'interesse del capitale.

Quanto ai mezzi finanziari per attuare la nuova legge, essa offre ai Comuni, che vogliono municipalizzare, il modo di provvedersi dei capitali opportuni presso la Cassa depositi e prestiti, ottemperando alle norme prescritte dalla legge sul Credito Comunale e Provinciale. Si dà anche facoltà di oltrepassare il limite legale della sovrainposta.

Chi volesse oggi prevedere con sicurezza il perfetto funzionamento della nuova e importantissima riforma delle aziende amministrative farebbe certo cosa avventata, nè i primi esperimenti potranno fornire un criterio sicuro per giudicare della bontà della nuova legge, che certo è destinata, in avvenire, a subire ulteriori modificazioni.

Solo deve osservarsi come la Estrema Sinistra abbia osservato che con i vincoli e le cautele che oggi vengono introdotte, venga a diminuirsi la grande libertà che finora hanno avuto i Comuni.

ETICHETTE DA VINO

a Cent. 20 al cento.

Si vendono dalla Tipografia Tirelli, Acqui.